



## BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli  
Dott. Luca Bertelli  
Tributarista Chaowei Dai  
Dott. Andrea D'Antino  
Dott. Emily Pfitscher  
Dott. Adriana Di Virgilio

Merano, li 2 agosto 2023

### *Novità in materia fiscale*

Gentile cliente,

con la presente circolare teniamo a informarVi sulle seguenti novità.

## Sommario

1. Esenzione ritenute su canoni (royalties) tra imprese appartenenti a un gruppo societario.....	2
2. Compensi reversibili esteri: esclusa la ritenuta sui compensi amministratori .....	3
3. Intervento diretto della stabile organizzazione italiana nell'attività della casa madre..	3
4. Svizzera fuori dalla lista dei Paesi black list.....	4
5. Anche i registratori di cassa vanno in ferie .....	4
6. Chiusura studio per ferie estive .....	4

## 1. Esenzione ritenute su canoni (royalties) tra imprese appartenenti a un gruppo societario

La Direttiva 2003/49/CE permette di evitare l'applicazione di ritenute sul pagamento di canoni (ma anche di interessi) qualora l'operazione coinvolga società consociate di Stati membri diversi. Per poter applicare tale beneficio devono comunque essere rispettati alcuni requisiti:

- La società italiana che paga i canoni deve essere necessariamente assoggettata a IRES, senza fruire di regimi di esonero, oppure deve trattarsi di una stabile organizzazione (sempre soggetta a IRES) di un'impresa non residente a condizione che i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione;
- Deve esserci un rapporto di partecipazione tra chi paga i canoni e chi li riceve, il quale può configurarsi nei seguenti modi:
  - a) La società erogante detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società beneficiaria;
  - b) La società beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società erogante;
  - c) Una terza società (di capitali) detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto sia nella società erogante che in quella beneficiaria.

L'ordinamento italiano pone le seguenti ulteriori condizioni da rispettare:

- le società non residenti devono essere le beneficiarie effettive residenti in uno degli Stati membri (oltre a essere assoggettate all'imposta sulle società senza fruire di regimi di esonero)
- le royalties devono essere assoggettate all'imposta sulle società nello Stato di residenza della beneficiaria.

In tema di beneficiario effettivo, l'ordinanza 14905/2023 della Cassazione rimarca il fatto che la società ricevente i pagamenti non debba configurarsi come un semplice intermediario tra la società che paga i canoni e chi, nella sostanza, riceve i pagamenti.

Per poter dimostrare, in caso di controllo, che la società ricevente i pagamenti sia il beneficiario effettivo dell'operazione, devono essere rispettati i tre test: substantive business activity test, dominion test, business purpose test.

## 2. Compensi reversibili esteri: esclusa la ritenuta sui compensi amministratori

L'agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito il trattamento fiscale dei compensi reversibili, ovvero quella fattispecie in cui gli emolumenti corrisposti al lavoratore, sulla base di clausole contrattuali, sono versati da un soggetto terzo direttamente al datore di lavoro.

Il caso riguarda compensi reversibili a beneficio di un soggetto in qualità di amministratore di una società italiana. Parallelamente, il soggetto risulta essere dipendente di una società estera con sede in UE (consociata alla società italiana). La fattispecie in questione non configura i compensi amministratori come redditi assimilati a lavoro dipendente, sia secondo l'ordinamento italiano e sia in base alla Convenzione tra i due Stati. Quindi, in relazione all'incarico di amministratore, i compensi in questione non assumono rilevanza per il soggetto ai fini della determinazione del reddito in Italia e non devono scontare alcuna ritenuta al momento del pagamento dalla società italiana alla società estera.

## 3. Intervento diretto della stabile organizzazione italiana nell'attività della casa madre

L'agenzia delle entrate è intervenuta in una delle recenti risposte (nr. 336 del 01.06.2023) in merito al ruolo di una stabile organizzazione italiana di una società lussemburghese. Nello specifico la società lussemburghese presta servizi finanziari a privati e società italiane fatturando direttamente con la propria posizione fiscale estera. La stabile organizzazione sostiene di effettuare solamente attività di supporto e promozionali, senza essere coinvolta nell'esecuzione del servizio principale della casa madre.

L'agenzia delle entrate ha contestato il ruolo della stabile organizzazione, in quanto, secondo la documentazione ricevuta, si ritiene che la stabile organizzazione presti dei servizi ritenuti essenziali per le prestazioni poi svolte dalla casa madre.

Conseguentemente, sotto il profilo dell'iva relativi alle operazioni realizzate dalla casa madre, la stabile organizzazione emetterà fatture nei confronti dei clienti italiani e, in merito ai servizi di supporto prestati alla casa madre, verranno emesse fatture fuori campo iva in quanto prestazioni effettuate verso lo stesso soggetto economico.

Tuttavia, le diverse configurazioni societarie possono portare a conclusioni diverse da quella appena descritta. Quindi le corrette configurazioni in tema di iva devono essere verificate caso per caso.

#### 4. Svizzera fuori dalla lista dei Paesi black list

La Svizzera esce definitivamente dalla lista dei Paesi black list con decorrenza dall'anno 2024.

Questo comporta che non sarà a carico del contribuente dover dimostrare al fisco che il trasferimento della residenza non risulti fittizio. Inoltre, non scatterà il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell'obbligo di monitoraggio fiscale sui dati delle proprietà immobiliari e finanziarie detenute all'estero e il raddoppio dei termini di accertamento per effettuare controlli (quindi da 10 anni, il termine passerà a 5).

#### 5. Anche i registratori di cassa vanno in ferie

I clienti che utilizzano registratori di cassa e che prevedono di chiudere l'attività per un periodo di ferie non inferiore ai 12 giorni devono impostare il proprio registratore di cassa in modalità "fuori servizio".

#### 6. Chiusura studio per ferie estive

Informiamo i gentili clienti che lo studio rimarrà chiuso per ferie estive dal 7 agosto al 25 agosto 2023.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Andrea D'Antino

[dantino.a@fiscalconsulent.com](mailto:dantino.a@fiscalconsulent.com)